

Atti di Stato civile: rettifiche, correzioni, formazione atti omessi, opposizione alla correzione

Scheda aggiornata al 19/05/2020

COS'E'

Si tratta delle procedure per la rettifica, formazione ed opposizione alla correzione degli atti dello stato civile.

NORMATIVA

- Artt. 49-95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
- Nuovo Ordinamento Stato Civile (titolo XI: procedure giudiziali di rettificazione e di correzione)

CHI PUO' RICHIEDERLA

La parte interessata può promuovere con ricorso:

- la rettifica di un atto dello stato civile. Nel caso di figli minori il ricorso deve essere depositato personalmente da entrambe le parti, o da una della due con delega scritta dell'altra.
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di atti omessi (atto di nascita, atto di morte, atto di matrimonio)
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato e, anche, opporsi al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.

Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le stesse procedure.

E' competente il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Massa - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo - Stanza 33

Informazioni telefoniche: 0585-818110 - 818112 dalle ore 8.30 alle ore 11,00.

Mail: paola.foschi@giustizia.it; margherita.casucci@giustizia.it

PEC: volgiurisdizione.tribunale.massa@giustiziacert.it

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.00 e previo appuntamento

COME SI SVOLGE

Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati. Copia del provvedimento viene trasmesso d'ufficio allo stato civile.

NOTA BENE

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI RICHIESTA DI RETTIFICA DI ATTI DELLO STATO CIVILE:

Se il ricorrente è nato in Italia:

1. copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
2. altro (copia di carta d'identità, passaporto...)

Se il ricorrente è nato all'estero:

1. copia integrale dell'atto di nascita trascritto in Italia (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune dove l'atto è stato trascritto);
2. certificato del Consolato che attesti le regole di stato civile applicate dal loro Stato (specificare le esatte generalità del richiedente ed eventualmente quelle dei genitori);
3. altro (copia di carta d'identità e di codice fiscale, passaporto, permesso di soggiorno...)

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI RICHIESTA PER LA FORMAZIONE DI ATTO DI NASCITA:

1. copia carta di identità;
2. dichiarazione giurata rilasciata da un Organo Consolare (tradotta in lingua italiana) attestante la paternità e la maternità;
3. copia decreto di conferimento della cittadinanza italiana;
4. altro (copia passaporto...)
5. certificato di rifiuto rilasciato dallo Stato Civile

COSTI

- Esente da contributo unificato.
- Una marca da Euro € 27,00 per diritti forfetizzati